



COMITATO NO AL CARBONE

Brindisi 19/11/2015

Oggetto: Osservazioni al procedimento di VIA (ID 3123 VIP dell'08/09/2015) dell'istante Brundisium Srl in merito alla realizzazione di un "Deposito costiero di idrocarburi con annesso terminale di carico prospiciente la banchina di Costa Morena, nel porto medio di Brindisi".

Premessa.

In merito all'istanza di VIA avanzata dalla Brundisium Spa, corrente in Brindisi alla Via Ettore Majorana 6/A - Zona Industriale, qui di seguito si riportano le "osservazioni" ritenute utili a meglio identificare, nell'ambito della procedura di impatto ambientale, alcuni aspetti di ordine normativo, ambientale e di sicurezza utili alla più adeguata valutazione della richiesta di realizzazione dell'opera.

Appare, in premessa, opportuno rilevare che la documentazione presentata evidenzia sostanziali incongruenze nella **tipologia dei prodotti che verranno utilizzati nell'ambito del progetto**, al punto che:

- nella "Premessa" della "Relazione Generale" si riporta che il deposito costiero sarà utilizzato per "*prodotti petroliferi e petrolchimici e di liquidi alla rinfusa*", mentre il testo del progetto è relativo a "*Deposito costiero di idrocarburi, gasolio e benzina*". Si rileva che per "*prodotti petroliferi*" si intende, lato sensu, "*miscele di idrocarburi e alcuni loro derivati e composti chimici, anche i singoli prodotti dalla raffinazione del petrolio e utilizzati come combustibili, lubrificanti, materiali di isolamento elettrico, solventi, materiali di pavimentazione e materie prime per l'industria petrolchimica. Un numero considerevole di prodotti petroliferi sono miscele di componenti idrocarburi individuali contenenti vari additivi che migliorano le proprietà dei prodotti e la stabilità delle loro proprietà in uso*".



COMITATO NO AL CARBONE

Ancor di più è incongruente quanto riportato, nel momento in cui il deposito che si intende sottoporre a VIA è utilizzato per *“liquidi alla rinfusa”* la cui gamma di prodotti supera anche quella relativa ai soli prodotti petroliferi e/o suoi derivati. **Non aver adeguatamente specificato**, se non in termini sommari e confusionari, **la destinazione del “deposito” comporta anche, come innanzi riportato, una differente applicazione della normativa vigente.**

- Nel SIA (paragrafo 7.12.1) e nell'ambito del capitolo **“rumore”** si riporta testualmente che: *“... .. minimizzare le infrastrutture di scarico e trasporto dei semi oleosi e dell'olio vegetale proveniente via mare sino ai depositi di stoccaggio ed al deposito di alimentazione dell'impianto”*. E' pensabile, quindi, che fra i *“liquidi alla rinfusa”*, non di origine petrolifera, vi siano anche *“semi oleosi ed oli vegetali”*?
- Sempre nel SIA (paragr. 8.6.2) si riporta testualmente che: *“nello specifico dispositivo di macinazione dei semi e dai motori per la combustione dell'olio vegetale,”*
- In definitiva, pur volendo considerare il trasporto via nave, il deposito presso lo stabilimento e la combustione degli *“oli vegetali”* richiamati, come refuso da *“copia-incolla”*, **resta la necessità di dirimere ogni dubbio in merito alla definizione esatta sia quantitativa (sui quali si tornerà) che qualitativa della destinazione dei serbatoi previsti.**
- Tutto ciò in premessa e fatto salvo che, per i motivi che si esporranno, si ritiene che la richiamata istanza della Brundisium Spa **non debba essere accolta sia dal punto di vista normativo che per la totale mancanza di “benefici ambientali”** che il territorio avrebbe nel caso di realizzazione dell'opera.



COMITATO NO AL CARBONE

Cap. 1: Nel merito normativo della richiesta dell'istanza.

Si ritiene che alcuni elementi normativi siano stati trascurati in virtù del fatto che l'impianto tratterà sostanze (prodotti petroliferi) che lo inquadrano fra gli "**stabilimenti a rischio di incidente rilevante**"; in particolare dalla Relazione Generale (pag. 3 di 62) si rileva che:

1.1: In merito agli "*stabilimenti a rischio di incidente rilevante*".

Nell'elencazione della normativa di riferimento **non viene fatto esplicito riferimento :**

- **al D.lgs 48/2014 che riporta modifiche al D.lgs 334/1999 (Seveso II) sul controllo del pericolo degli incidenti rilevanti;**
- **alla Direttiva del Parlamento e Consiglio europeo 2012/18/UE (Seveso III) relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connesse con sostanze pericolose quali quelle trattate dall'impianto e che costituisce, sostanzialmente, la cosiddetta Severo III e rappresenta un vero e proprio Testo Unico sulla materia del "*Rischio di incidente rilevante*".**
- **Al D.Lgs 105/2015 del 26/06/2015 e quindi antecedente alla presentazione dell'istanza da parte della Brundisium Spa e che, in attuazione della Direttiva 2012/18/UE, abroga definitivamente il vecchio D.Lgs 334/1999 e si aggiorna l'elenco delle sostanze pericolose e delle relative soglie di assoggettabilità, in conformità alla nuova direttiva. Vengono inoltre aggiornate e completate tutte le norme di carattere tecnico necessarie per la sua applicazione (allegati da A ad M). Si tratta in particolare della consistente decretazione attuativa, già prevista dal D.lgs. n° 334/99, ma emanata solo parzialmente nel corso degli anni passati. La completezza del provvedimento permette dunque ai gestori degli stabilimenti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva Seveso III ed alle amministrazioni coinvolte di disporre di un vero e proprio "testo unico" in materia di controllo del pericolo di incidenti industriali rilevanti che definisce contestualmente ogni aspetto tecnico ed applicativo senza la necessità di riferimenti a successivi provvedimenti attuativi.**



COMITATO NO AL CARBONE

- Alle Decisioni della Commissione europea 2014/895/Ue e 2014/896/Ue, che introducono una modulistica (assente nella progettazione) unificata in merito a tutte le informazioni che il “gestore” è tenuto a fornire.

Il solo riferimento riportato nel SIA al Cap. 9.5, quale: *“lo stabilimento in parola si assoggetterà agli adempimenti previsti dalla nuova Direttiva comunitaria (cd. “Seveso III”) non risulta sufficiente a giustificare la mancanza di un preciso riscontro nella fase progettuale.*

Quanto riportato è anche in virtù del fatto che era ben noto alla Brundisium Spa che la Direttiva sarebbe entrata pienamente in vigore, sul territorio comunitario, in data 01/06/2015; data ultima per gli Stati europei per il recepimento.

La Direttiva, fatti salvi tutti i lavori preparatori, è divenuta attuativa con il D.Lgs 105/2015 del 26/06/2015 e quindi solo 25 giorni dopo il termine ultimo.

Resta il fatto che la Direttiva ed il Decreto sono antecedenti alla presentazione del progetto e quindi questo andava adeguato nei termini previsti e non, come riportato nel citato Cap. 9.5: *“In assenza di un Decreto attuativo di attuazione della Dir. 2012/18/Ue si applicheranno i principi indicati dalla normativa vigente” e, quindi, sostanzialmente, quelli già abrogati e relativi al D.Lgs 334/99 ed alla Direttiva 96/82/Ce.*

1.2: In merito alla *caratterizzazione del sito inserito nell'area SIN di Brindisi*”.

La **relazione generale** (cap. 2.10) ed il SIA (Cap. 2.7) **riportano in maniera incompleta la procedura e l'ubicazione della “caratterizzazione ambientale”,** al punto di aver chiarito sia in merito alla realizzazione del **“Piano di Caratterizzazione”** dell'ex stabilimento vinicolo e dell'opera di adduzione annessa.

Infatti, nel SIA (pag. 44 di 187) si dichiara che il lotto dello stabilimento: *“è stato già caratterizzato nel marzo del 2008 (con Piano di indagini preliminari approvato in CdS del 15/01/2008), sottoposto a Messa in Sicurezza d'Emergenza per la componente suolo e restituito agli usi legittimi in forza dell'Accordo di Programma Quadro del SIN di Brindisi con atto transattivo del 16/06/2009”.*



COMITATO NO AL CARBONE

Apparrebbe, quindi, che le matrici suolo e sottosuolo, sottoposti a caratterizzazione chimica, abbiano presentato componenti tali da superare le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) e, come tali siano stati sottoposti ad interventi di "bonifica"; altresì per la matrice acque sotterranee (falda freatica) l'azienda ha pagato al Ministero gli oneri relativi all'Accordo di Programma ottenendo, con ciò, lo svincolo dell'area agli usi consentiti.

Il SIA, strumento deputato a definire la "storia" ambientale del sito, non fa alcun riferimento alla caratterizzazione chimica effettuata ed ai contaminanti individuati; non vi è, infatti, alcuna documentazione allegata né in merito al Piano di Caratterizzazione effettuato e né in merito alla "bonifica" delle matrici suolo e sottosuolo!

Non avendo inserito neppure la planimetria con l'ubicazione dei sondaggi ambientali (eventualmente) effettuati, il SIA non giustifica l'esecuzione della "caratterizzazione" anche nel tratto di condotta (da rifare) di adduzione al molo di Costa Morena, almeno nella parte di proprietà del Consorzio ASI.

Di certo, in considerazione del fatto che il Piano di Caratterizzazione è stato effettuato negli anni 2008/2009, così come riportato, il nuovo tratto di condotta che "aggira" l'area di proprietà del Consorzio ASI, essendo recente nella definizione planimetrica, non può essere stato caratterizzato chimicamente ed inserito nella richiamata "bonifica".

Tale ultimo aspetto risulta rilevante in virtù del fatto che il nuovo tratto di condotta (congiuntamente a quello da realizzare a Costa Morena) avrà una profondità di 2 m. ed una larghezza di 1 m. (vedi computo metrico) e quindi andava verificata la "contaminazione" dei terreni sottoposti a scavo, ancor prima di definirne la destinazione finale.

Sempre in merito alla condotta del terminale di carico sita su Costa Morena, si ritiene poco ammissibile il demandare a "futura" caratterizzazione chimica (inserita nel Piano triennale delle OO.PP da parte dell'Autorità portuale); ciò ancor più, come riportato al cap. 2.7 del SIA, che il 2015 è in fase terminale e la caratterizzazione non è affatto ancora iniziata!



COMITATO NO AL CARBONE

La planimetria che segue riporta, in azzurro, tutto il tratto di condotta di adduzione con la modifica, rispetto all'esistente, di "aggiramento" della proprietà del Consorzio ASI e sulla quale è prevista la realizzazione di un "centro Intermodale".




FIGURA 17 - TRACCIATO TERMINALE DI PROGETTO

1.3: In merito agli "stabilimenti a rischio di incidente rilevante". Non ottemperanza alla Direttiva Comunitaria 2010/75/UE relativa alle "emissioni industriali" ed alla "Prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento".

Fa specie che nell'elenco delle normative prese in considerazione per lo sviluppo del progetto e della relativa VIA, la Brundisium Srl abbia escluso totalmente la **Direttiva 2010/75/UE**.

In definitiva, senza entrare ulteriormente nel merito della Direttiva, fra l'altro recepita ed entrata in attuazione attraverso il richiamato D.Lgs 46/2014 del 4 marzo 2014, **appare inusuale che possa sfuggire alla progettazione di un impianto industriale quanto prescritto per la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e ciò, sia in merito alle "emissioni fugitive", delle quali si fa solo un parziale cenno senza alcuna valutazione**



COMITATO NO AL CARBONE

quantitativa di previsione e, più in generale in merito alla “*carbon footprint*” della quale, invece, non si fa alcun cenno!

L’ottemperanza a tale Direttiva ed al relativo D.Lgs 46/2014, si ritiene sia elemento prescrittivo per l’autorizzazione ambientale richiesta.

Cap. 2: In merito alla “opzione zero”.

E’ usuale, ancor prima di iniziare le attività di progettazione di un impianto valutare la “opzione zero” e quindi se la mancata realizzazione dello stesso impianto comporta un aggravamento della situazione ambientale esistente nell’area di insediamento.

E’ evidente, inoltre, che essendo la zona industriale di Brindisi definita dal DPR del 28/04/1998 come “*Area ad elevato rischio di crisi ambientale*”, la realizzazione di un nuovo impianto industriale deve rispondere ad una “*impronta ecologica positiva*” e non ad un peggioramento delle varie matrici ambientali.

L’elaborazione della “opzione zero” non rileva miglioramenti sulle matrici ambientali ed al contrario, un incremento delle attuali condizioni di criticità.

Inoltre, in merito alla “*bolla emissiva massica*”, riportata nel richiamato DPR, la stessa subisce, se pur minimamente, un incremento e, come tale, porta ad una “opzione zero negativa”;

ciò non fosse altro che nulla si riporta in merito alla “*carbon footprint*” per la quale l’impianto ed il deposito costituiscono elemento emissivo.

Infine, quanto riportato nel Cap. 6.4 del SIA (pag. 93 di 187) in merito alla mancanza di alternative di localizzazione rispetto alla volontà di attivare un deposito di idrocarburi, risulta molto superficiale l’affermazione secondo cui: “*Non esistono altresì reali alternative di localizzazione in quanto non ci sono altre zone limitrofe atte ad accogliere e promuovere la realizzazione di opere di questo tipo*”.



COMITATO NO AL CARBONE

Sarebbe stato sufficiente alla Brundisium Spa affacciarsi nell'area del petrolchimico per rendersi conto che esiste un grande "*parco serbatoi*", per buona parte dismesso all'utilizzo, ma efficiente e completo di ogni autorizzazione, **in grado di rispondere alle esigenze quantitative richieste; tale "parco", inoltre è direttamente collegato per il carico degli idrocarburi con un molo all'uopo predisposto e rispondente a tutte le normative in termini di sicurezza e di captazione e trattamento delle emissioni fuggitive.**

Versalis, attuale proprietaria del parco serbatoi e di gran parte del petrolchimico ex Enichem, **intende vendere quote societarie e, si ritiene, possa altresì vendere/fittare anche proprie strutture attualmente inutilizzate.**

Cap. 3: Osservazioni in merito al progetto presentato.

Qui di seguito si riportano alcune succinte considerazioni in merito al progetto presentato da Brundisium Spa, così come si evince dalla Relazione Generale e dalla relazione di SIA.

3.1: Aspetti amministrativi.

In atti non vi è copia:

- **del contratto di fitto** fra Brundisum Spa e la Ecologica Spa proprietaria del vecchio impianto;
- **del contratto di acquisto/opzione** dei suoli di proprietà del Consorzio ASI sui quali è prevista la modifica di tracciato della condotta di adduzione;
- **del rinnovo della "concessione"** (solitamente valida per tre anni) del Demanio Marittimo n. 15 del 16/04/2012 rilasciata per l'attraversamento del piazzale di Costa Morena;
- **della concessione/autorizzazione dell'Autorità portuale di Brindisi**, titolare della gestione del molo di Costa Morena ove è allocata la condotta interrata di adduzione.

3.2: In merito ai quantitativi di idrocarburi trattati.



COMITATO NO AL CARBONE

Appare incerta la quantità di idrocarburi da trattare e stoccare nei serbatoi in quanto la "capacità complessiva" varia dai 40.000 mc. (SIA pag. 9 di 187), ai 36.000 mc (R.G. pag. 27 di 62), ai 39.600 mc (SIA pag. 57 di 187).

L'osservazione non è limitata ad evidenziare eventuali "sviste", quanto a far sì che si verifichi che realmente la capacità complessiva; infatti ove questa fosse pari a 40.000 mc. indurrebbe anche, secondo la normativa richiamata, all'attivazione della procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

3.3: In merito alla condotta, alle adduzioni ed al punto d'attracco su Costa Morena.

Appare semplicistica la soluzione riportata nella R.G. (pag. 30 di 62) circa le operazioni di scarico degli idrocarburi dalle navi che, testualmente: *" In corrispondenza del punto di attracco della nave, ogni qualvolta si effettueranno le operazioni di scarico sarà allestita una piazzuola mobile con new jersey in PVC, per l'alloggio terminale dello scarico"*

La previsione progettuale non risponde ai criteri di sicurezza e di inquinamento atmosferico ed odorigeno in quanto nell'impianto e, parzialmente anche nell'opera di scarico :

- non sono previste, non solo nell'area di scarico ma anche nell'impianto, pompe con doppie tenute e fluido di sbarramento;
- non sono previste valvole a bassa pressione;
- non sono previste valvole di over-pressure a monte di valvole di sicurezza su apparecchiature e linee contenenti fluidi non compatibili con l'ambiente;
- non sono adottate flange cieche con tappi su spurghi e dreni;
- non è prevista l'installazione sui compressori di tenuta meccanica con fluido (olio) di sbarramento.



COMITATO NO AL CARBONE

In particolare, in merito alle *“emissioni fuggitive”*, sulle quali vi è poca attenzione in termini di produzione quanto-qualitativa sia nell’area di deposito che in quella di scarico non si rileva la presenza di:

- installazione di *“gas detector fissi”* in grado di rilevare e segnalare la presenza di eventuali perdite in ambiente.
- tutte le apparecchiature e gli strumenti elettrici dovrebbero essere (e non si evince) del tipo antideflagranti con classi adeguate ai fluidi circolanti.

3.4: In merito alla posizione ed all’interferenza con le attività prossime all’area.

Poco o nulla si riporta in merito alla **posizione dell’ex stabilimento vinicolo rispetto alle strutture industriali presenti ed a quelle previste.**

L’impianto previsto, **non si concilia con la presenza in adiacenza di un grande impianto ove avvengono**, all’esterno e sul piazzale annesso, **operazioni di ripulitura di ferri ed acciai e di successiva verniciatura**; operazioni queste che possono collimare con le eventuali *“emissioni fuggitive”* rivenienti dal deposito della Brundisium Spa.

Nulla si riporta, se non la modifica del tracciato della condotta d’adduzione, in merito **alla compatibilità del progetto con l’area pubblica di proprietà del Consorzio ASI, sul quale è prevista la realizzazione di un grande centro intermodale e relativa intensificazione del traffico nella immediata prossimità.** Tutto ciò anche in virtù del fatto che l’area della Brundisium Spa non presenta grandi disponibilità di spazi utili alla sosta e parcheggio dei mezzi destinati al carico degli idrocarburi.

Appare opportuno, inoltre riferire che l’impianto proposto dalla Brundisium Spa è classificato, secondo la Seveso II e III, quale ad **“Alto rischio di incidente rilevante”** e si alloca in un’area industriale caratterizzata, nell’immediata prossimità, **da altri due impianti classificati nel medesimo modo, quali la Sanofi-Aventis ed Edipower.**

Altresì, a meno di un Km. in linea d’aria vi è il c.d. **“deposito costiero della IPEM Spa”** che è anche questo ad **“Alto rischio di incidente rilevante”** e **movimenta idrocarburi sempre con scarico presso le banchine di Costa Morena.**



COMITATO NO AL CARBONE

In definitiva nel SIA si evidenzia molto poco che la zona industriale di Brindisi presenta già un carico di aziende ad *“Alto rischio di incidente rilevante”* e che, quello proposto ne costituisce un ulteriore *“carico ambientale”* che aggrava la situazione.

Infine, poco o nulla si rileva in merito alle modalità ed alle relative *“interferenze”* con le quali si colloca l’impianto proposto rispetto al *“Piano di emergenza”* esistente per l’area esterna al petrolchimico e che interessa impianti ad alto rischio di incidente rilevante quali: Edipower, Sanofi-Aventis e Ipem spa.

3.5: In merito al *“Piano di monitoraggio”*.

Si rileva che manca totalmente un *“Piano di monitoraggio e controllo”* delle varie matrici ambientali e che appare semplicistico il solo affermare che questo verrà concordato con ARPA.

Il Piano andava presentato ed eventualmente modificato secondo le indicazioni fornite dalla stessa Arpa e dagli Enti presenti in Conferenza dei Servizi.

3.6: Ulteriori sintetiche osservazioni al progetto.

- E’ poco approfondito il capitolo relativo alla *“salute pubblica”* e il progetto manca della VIS (Valutazione di Impatto Sanitario) come previsto dalla normativa regionale in essere.
- Manca la riduzione degli inquinanti odorigeni immessi in atmosfera, in applicazione della normativa regionale;
- Manca e/o poco approfondita l’incidenza del *“rumore”* da traffico ed intrinseco all’area dello stabilimento, rispetto al Piano esistente nell’area industriale;

-



COMITATO NO AL CARBONE

- **Manca uno studio in merito alla movimentazione, in sicurezza, delle navi di scarico degli idrocarburi previsti per la Brundisium Spa ; ciò in virtù del fatto che i moli di Costa Morena sono già utilizzati per lo scarico degli idrocarburi destinati alla IPEM spa (come deposito costiero), all'Enel per lo scarico del carbone ed il carico dei gessi, oltre al carico ed allo scarico di altre "rinfuse".**

-

Per tutte le ragioni richiamate in queste "osservazioni", si ritiene che vada rigettata la richiesta avanzata da Brundium Spa e relativa al progetto presentato.

prof. dott. Francesco Magno

geologo-consulente ambientale